

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 334 - 19640/2017

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VOLVERA –
VARIANTE PARZIALE N.5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Volvera:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 86 - 24687 del 03/05/1993 successivamente modificato con la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-6690 del 03/08/2007;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 18 del 04/03/1998, C.C. n. 62 del 03/11/2000, n. 16 del 09/02/2004, n. 22 del 29/03/2004, n. 15 del 30/01/2009, n. 21 del 06/04/2009, n. 13 del 26/03/2014, C.C. n. 27 del 06/06/2016, C.C. n. 26 del 06/06/2016 e C.C. n. 27 del 19/07/2017 sono state approvate 10 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 26 del 19/07/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 01/08/2017 prot. n. 9109 (pervenuto il 02/08/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP-31/2017*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 3.191 abitanti (al 1971); 6.749 ab. (al 1981); 6.894 ab (al 1991); 6.987 ab. (al 2001); 8.690 (al 2011) dati che evidenziano un incremento nell'ultimo decennio, dopo il raddoppio della popolazione nel decennio '71 – '81;
- ⇒ superficie territoriale di 2.098 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli vengono evidenziati, 56 ettari appartenenti alla Classe I^a e 1193 ettari appartenenti alla Classe II^a, pari a circa il 57% del territorio comunale e 29 ettari di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 13 dell'AMT sud-Ovest, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 3 "AMT SUD" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello con i comuni di Airasca e None (Bacino di Airasca), ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino – Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 139 di Villafranca, n. 141 di Castagnole Piemonte e n. 6 di Pinerolo;
 - è interessato dal collegamento Avigliana-Torino Pinerolo attualmente in fase di studio dalla SITAF;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di: Cercenasco, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Piobesi T.se, Scalenghe, Castagnole

Piemonte, Buriasco, Virle, Osasio, Pinerolo quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;

- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Ritorto e Torto e Torrente Chisola;
- il Comune è stato interessato dall'evento alluvionale del 1994 e, in misura minore, da quello del 1° settembre 2002;
- in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, 108 ettari del territorio sono individuati come dissesti areali;
- il *"Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"* (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di 55 ettari in fascia A, 173 ettari in fascia B e 378 ettari in fascia C;

⇒ tutela ambientale:

- si evidenziano, dal PTC2, 231 ettari di fasce perfluviali e 587 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

⇒ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Volvera è un comune esonerato dall'adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 del 19/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 5;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- riconoscere una nuova area "Eo" nell'ambito delle aree agricole nella quale consentire la realizzazione di orti urbani;
- stralciare il comma 8 dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) che attualmente consente la costruzione di ricoveri per attrezzi anche a soggetti non impegnati a titolo principale nell'attività agricola;
- integrare l'art. 38 delle N.T.A. con il comma 13 per consentire la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero nelle aree agricole con possibilità di costruire delle strutture che dovranno essere facilmente smontabili;

- al comma 9 dell'art. 52 delle N.T.A. del Piano vengono puntualizzate le caratteristiche delle recinzioni per fondi agricoli;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 26 del 19/07/2017 di adozione della Variante:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*

- **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia "*.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Amministrazione comunale ha inviato in data 17/08/2017 il Documento Tecnico di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) all'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/09/2017;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Volvera, adottato con deliberazione C.C. n. 26 del 19/07/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Volvera per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 agosto 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)